

 ***Ufficio legislativo***

**MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA**

**PER IL TRIENNIO 2016-2018**

**Nota n. 2**

**LEGGE DI STABILITA' 2016**

***SINTESI DEI CONTENUTI***

*A cura di Maurizio Coresi e Stefania Lanzone*

*Con la collaborazione di: Davide Ambroselli, Roberta Amelio, Sara Battaglia e Silvia Di Gennaro*

**28 ottobre 2015**

**INDICE**

1. **La composizione della manovra pag. 3**
2. **Gli interventi pag. 5**

***2.1 Le misure per la crescita* pag.8**

***2.2 Le misure per il lavoro, il merito e Italia nel mondo* pag. 16**

***2.3 Le misure per il disagio sociale* pag.28**

***2.4 Gli enti territoriali e locali* pag. 30**

***2.5 Le misure per l'emergenza* pag. 36**

***2.6 Le esigenze indifferibili* pag. 37**

***2.7 Le misure per gli investimenti* pag. 38**

***2.8 Le misure di razionalizzazione della spesa pubblica* pag.42**

***2.9 Le controversie in Italia* pag.53**

***2.10 Le altre misure* pag.55**

1. **LA COMPOSIZIONE DELLA MANOVRA**

**La manovra di finanza pubblica** per l’anno 2016 si sviluppa in un quadro di ripresa economica ed occupazionale. Per l'anno in corso è prevista una crescita del PIL dello 0,9%, mentre per il 2016, secondo le stime della Nota di aggiornamento al DEF 2015, l'andamento dell'economia nazionale dovrebbe ulteriormente accelerare per attestarsi ad un tasso di crescita programmato dell'1,6%.

La situazione di finanza pubblica rimane sotto controllo confermando, sia nel 2015 sia nel 2016, il pieno rispetto della soglia del 3% del rapporto debito PIL, mentre il debito pubblico ha già iniziato il percorso di diminuzione come evidenziato dai recenti dati diffusi dalla Banca d'Italia.

La manovra di finanza pubblica 2016-2018 articola i suoi effetti attraverso il disegno di legge di bilancio (A.S. 2112) e il disegno di legge di stabilità (A.S. 2111). Il Governo, come annunciato nella Nota di aggiornamento, prevede di allegare alla manovra testi normativi "collegati" in corso di predisposizione recanti: a) Deleghe al Governo per l’introduzione di misure strutturali di contrasto alla povertà; b) Disposizioni in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”.

**L’ammontare della manovra di finanza pubblica** (senza la clausola migranti), in termini di indebitamento netto, è pari a **28,697 miliardi** di euro per l'anno 2016, a **32,3 miliardi** di euro per l'anno 2017 e a **30,1 miliardi** di euro per l'anno 2018.

**Di questi** nel 2016**:**

**- 16,814 miliardi** sono destinati alla **sterilizzazione delle clausole di salvaguardia** relative all'aumento dell'IVA e delle accise e alla riduzione delle agevolazioni fiscali;

**-** **4,525 miliardi** per la cancellazione di **IMU imbullonati e su terreni agricoli e della TASI** sull'abitazione principale;

**- 834 milioni** per gli **sgravi contributivi per assunzioni;**

**- 434 milioni di euro** per la **detassazione dei premi di produttività;**

**- 170 milioni** per l'**ammortamento dei beni strumentali;**

**- 113 milioni di euro** per la **proroga delle detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica;**

**- 186 milioni di euro** per le misure relative ai **regimi fiscali agevolati;**

**-** **940** **milioni** per le **misure in materia di disagio sociale e lotta alla povertà;**

**- 160 milioni di euro** per l"**opzione donna";**

**- 300 milioni di euro** per il **rinnovo dei contratti;**

**- 100 milioni di euro** per gli interventi "**terra dei fuochi**";

**- 666 milioni di euro** per le nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

Le risorse a copertura degli interventi 2016, pari a 14,1 miliardi di euro, sono recuperate prioritariamente da:

- interventi in materia di **giochi** per un ammontare di **1,1 miliardi** di euro;

- l'aumento delle entrate derivanti dalla ***voluntary disclosure*** per un ammontare di **2 miliardi** di euro;

- riduzione del **Fondo per la riduzione della pressione fiscale** pari a **809,9 milioni** di euro;

- rafforzamento dell’**acquisizione centralizzata di beni e servizi** da parte delle pubbliche amministrazioni pari a **163,4 milioni** nel 2016;

 - **rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard** per l’anno 2016, cui è associata una minore spesa per **1.783 milioni**;

- risparmi complessivi della Presidenza del Consiglio e dei **Ministeri,** per un totale di **591,6 milioni** nel 2016.

|  |
| --- |
| **COMPOSIZIONE DELLA MANOVRA 2016 SENZA CLAUSOLA MIGRANTI*****Effetti sull’indebitamento netto*** |
|
| ***MISURE DI COPERTURA*** | 2016 | 2017 | 2018 |
| **A) MINORI SPESE**  | 8.386,7  | 8.620,3  | 10.800,1  |
| **B)MAGGIORI ENTRATE**  | 5.729,2  | 4.511,7  | 3.213,1  |
| **TOTALE COPERTURA MANOVRA FINANZIARIA** | **14.115,9**  | **13.132,0**  | **14.013,2**  |
| ***INTERVENTI*** |  |  |  |
| **C) MINORI ENTRATE**  | 23.776,2  | 27.776,3  | 25.064,7  |
| **D) MAGGIORI SPESE**  | 4.921,4  | 4.534,5  | 5.132,4  |
| **TOTALE MANOVRA PER NUOVI INTERVENTI** | **28.697,5**  | **32.310,8**  | **30.197,1**  |
| **MANOVRA NETTA** | -14.581,7  | -19.178,8  | -16.183,9  |

In termini di **indebitamento netto**, le disposizioni del disegno di legge di stabilità determinano un peggioramento del saldo risultante a legislazione vigente, di 14.581,7 milioni nel 2016, 19.178,8 milioni nel 2017 e 16.183,9 milioni nel 2018. La manovra, pertanto, si caratterizza per un evidente finalità espansiva e per la consistente riduzione delle entrate.

**Nel caso in cui l'UE riconosca all'Italia** i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione, pari a 3,3 miliardi di euro, **la manovra salirà a** **31,810 miliardi** di euro nel 2016, di cui 3,1 miliardi saranno destinati all'anticipo al 2016 delle misure relative al taglio dell'Ires e per gli interventi di edilizia scolastica.

|  |
| --- |
| **COMPOSIZIONE DELLA MANOVRA 2016 CON CLAUSOLA MIGRANTI*****Effetti sull’indebitamento netto*** |
|
| ***MISURE DI COPERTURA*** | 2016 | 2017 | 2018 |
| **A) MINORI SPESE**  | 8.386,7  | 8.620,3  | 10.628,4  |
| **B)MAGGIORI ENTRATE**  | 5.729,2  | 4.511,7  | 3.384,8  |
| **TOTALE COPERTURA MANOVRA FINANZIARIA** | **14.115,9**  | **13.132,0**  | **14.013,2**  |
| ***INTERVENTI*** |  |  |  |
| **C) MINORI ENTRATE**  | 26.388,7  | 27.776,3  | 25.064,7  |
| **D) MAGGIORI SPESE**  | 5.421,4  | 4.534,5  | 5.132,4  |
| **TOTALE MANOVRA PER NUOVI INTERVENTI** | **31.810,0**  | **32.310,8**  | **30.197,1**  |
| **MANOVRA NETTA** | **-17.694,2**  | **-19.178,8**  | **-16.183,9**  |

1. **GLI INTERVENTI**

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2016-2018 (A.S. 2111), predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della legge di contabilità, è stato presentato in Senato il 25 ottobre 2015.

Il disegno di legge trasmesso al Parlamento si suddivide in 52 articoli, raggruppati in 11 Titoli. Il Titolo I contiene le norme relative ai risultati differenziali e alle gestioni previdenziali; il Titolo II reca le misure per la crescita. Il Titolo III comprende le misure per il disagio. Il Titolo IV reca le misure per l’emergenza. Il Titolo V contiene disposizioni per le esigenze indifferibili. Il Titolo VI contiene le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Il Titolo VII reca le misure relative agli enti locali. Il Titolo VIII contiene norme in materia di controversie dello Stato. Il Titolo IX prevede misure per gli investimenti. Il Titolo X contiene disposizioni ulteriori e il Titolo XI le disposizioni finali.

Alla legge di stabilità sono allegate 4 Tabelle.

Il provvedimento focalizza gli interventi prioritari sulle misure volte a sterilizzare le clausole di salvaguardia su IVA e accise che avrebbero comportato un incremento delle entrate per 17 miliardi di euro, sulla riduzione della pressione fiscale, sugli interventi per la crescita, la promozione dell’occupazione e sul sostegno sociale alle fasce più deboli della popolazione. Da segnalare che tali interventi sono stati programmati con soluzioni che consentono comunque di rispettare l’impegno di contenere il deficit nell’ambito degli obiettivi comunitari.

|  |
| --- |
| QUADRO DI SINTESI DEI PRINCIPALI INTERVENTIDELLA LEGGE DI STABILITA' |
| ELIMINAZIONE AUMENTI ACCISE E IVA | Vengono totalmente disattivate per il 2016 le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti disposizioni legislative per un valore di 16,8 miliardi. |
| TASI | L’imposta TASI sulla prima casa viene abolita per tutti, ad eccezione delle abitazioni A/1,A/8 e A/9 per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,57 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale. |
| IMU AGRICOLA | Vengono esentati dall’Imu tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti - utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società. L’alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni. |
| IMU IMBULLONATI | Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari per un alleggerimento fiscale pari a  530 milioni di euro. |
| AMMORTAMENTI | La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi (a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef. La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40% portando al 140% il valore della deduzione.  |
| IRES | Si ridurrà del 3,5%, dall’attuale 27,5% al 24%, a partire dal 2017, con uno sgravio di circa 3 miliardi nel primo anno che arriverà a circa 4 miliardi dall’anno successivo. Si potrà anticipare di un anno l’entrata in vigore della riduzione dell’aliquota qualora le istituzioni europee accordino la ‘clausola migranti’.  |
| IRAP IN AGRICOLTURA E PESCA  | Dal 2016 viene azzerata |
| PROFESSIONISTI E IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI | La norma viene modificata per ampliare l’accesso al regime fiscale forfettario di vantaggio . La soglia di ricavi per l’accesso a tale regime viene aumentata di 15.000 euro per i professionisti (portando così il limite a 30.000 euro) e di 10.000 euro per le altre categorie di imprese. Viene estesa la possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro. Per le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni). In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro. |
| BONUS EDILIZIA | La detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, viene confermata a livello di 50%. La detrazione viene mantenuta anche per l’acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici.  Si conferma al 65% il cosiddetto ‘ecobonus’, la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. |
| COMPENSAZIONI AI COMUNI | I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato  per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di Imu e Tasi su abitazione principali. |
| PAREGGIO DI BILANCIO ENTI TERRITORIALI | Nuove regole di contabilità per gli enti territoriali che consentiranno il superamento del Patto di stabilità e maggiori possibilità di azione per le amministrazioni virtuose. |
| ASSUNZIONI | Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017. |
| CONTRATTAZIONE DECENTRATA | Sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale si applica l’aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi. Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro. |
| PENSIONATI | Aumenta la “no tax area”, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef. Per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall’attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro, sostanzialmente lo stesso livello previsto per i lavoratori dipendenti.  Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro. |
| SALVAGUARDIA PENSIONI | Viene prevista la settima operazione di “salvaguardia” a favore dei soggetti in difficoltà con il lavoro e che non hanno ancora maturato i requisiti della legge Fornero per accedere al pensionamento. Per finanziare la settima ‘salvaguardia’ si spendono le risorse non utilizzate nelle precedenti salvaguardie chiuse.  |
| OPZIONE DONNA | Il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2015. |
| PART TIME | La norma è finalizzata ad accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. Si potrà chiedere il part time ma senza avere penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.  |
| SOSTEGNO AI PIU’ DEBOLI | 90 milioni nel 2016 per la Legge sul “Dopo di noi” per sostenere persone con disabilità al venir meno dei familiari. Rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza per un totale di 150 milioni di euro.  |
| CONTRASTO ALLA POVERTÀ | Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il ‘Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale’ al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo a decorrere dal 2017. Parte la prima misura strutturale contro la povertà, che sarà prioritariamente rivolta alle famiglie povere con minori a carico. Viene poi istituito, in via sperimentale, un altro fondo finalizzato a misure di sostegno contro la povertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Attraverso questa seconda iniziativa si rendono disponibili ulteriori 100 milioni l’anno. |
| COOPERAZIONE | Crescono i fondi per la cooperazione internazionale: 120 milioni nel 2016 |
| CATTEDRE UNIVERSITARIE DEL MERITO | 500 nuovi professori saranno selezionati sulla base del merito tra i migliori cervelli, all’estero o “in trappola” in Italia, in settori strategici per il futuro del Paese. Per tale misura sono previsti 38 milioni per il prossimo anno e 75 milioni dal 2017. |
| GIOVANI RICERCATORI | All’assunzione di 1.000 nuovi ricercatori vengono destinati 45 milioni nel 2016, che salgono a 55 milioni nel 2017 e a 60 milioni nel 2018. |
| SPECIALIZZANDI MEDICI | 6.000 borse (ogni anno) per gli specializzandi medici, per assicurare qualità e prospettiva al sistema sanitario nazionale. |
| SEMPLIFICAZIONI FISCALI | Si anticipa di un anno la semplificazione delle sanzioni amministrative in campo fiscale. Le imprese si vedranno subito rimborsare l’IVA per i crediti non riscossi, senza dover aspettare la fine delle procedure concorsuali.  |
| CONTANTE | La soglia per i pagamenti in contanti sale da 1.000 a 3.000 euro. |
| CANONE RAI | Si riduce dagli attuali 113,50 a 100 euro. Si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione. Restano in vigore le attuali esenzioni. |

* 1. **LE MISURE PER LA CRESCITA**

Il pacchetto delle misure per il sostegno alla crescita si può raggruppare in tre direttrici di intervento. La prima è relativa all'eliminazione dell'aumento delle accise e dell'Iva (clausole di salvaguardia 2013 e 2014) previsto per il 2016, in assenza della quale si sarebbe realizzata una manovra con effetti recessivi sia sulle imprese sia sulle famiglie. La seconda area di intervento riguarda il c.d "Pacchetto casa" nell'ambito del quale rientrano le misure di esenzione d'imposta sull'abitazione principale e le proroghe dell'Ecobonus. La terza area riguarda gli interventi specifici di sostegno alle attività produttive, fra cui spiccano le norme sull'ammortamento dei beni strumentali, l'esenzione di imposte per gli "imbullonati" e i terreni agricoli, le misure per i c.d. "minimi" e la riduzione, a partire dal 2017, dell'Ires.

***Disattivazione delle clausole di salvaguardia su accise, IVA e detrazioni fiscali***

Si tratta della misura più consistente della legge di stabilità 2016 in termini di importi. **La cancellazione delle clausole di salvaguardia su IVA, accise e detrazioni fiscali**, almeno per il 2016, **è un intervento che vale 16,8 miliardi di euro**. Nella fase di ripresa che interessa attualmente il nostro Paese, **l'attivazione delle predette clausole di salvaguardia avrebbe avuto l'effetto di rallentare, se non addirittura annullare, la ripresa dei consumi in atto e di aumentare la pressione fiscale sui cittadini ad un livello non sostenibile.**

**Le clausole di salvaguardia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Aumento accise (Art. 1, comma 632, L. n. 190/2014) | 728 | 728 | 728 |
| Aumento aliquote Iva e accise(Art. 1, commi 718 e 719, L. n. 190/2014) | 12.814 | 19.221 | 21.965 |
| Aumento aliquote e riduzione agevolazioni fiscali(Art. 1, comma 430, L. n. 147/2013) | 3.272 | 6.272 | 6.272 |

Le predette clausole di salvaguardia sono state attivate nelle due precedenti leggi di stabilità. In particolare, la clausola di salvaguardia sulle accise è stata introdotta nella legge di stabilità dello scorso anno a fronte dell'**introduzione della "reverse charge" IVA, misura soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea che avrebbe prodotto maggiori entrate per 728 milioni di euro annui. L**'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 ha previsto, infatti, l'adozione di un provvedimento, in caso dimancata autorizzazione da parte della Commissione europea, da parte del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante in misura tale da garantire la copertura finanziaria dei 728 milioni di euro**. La Commissione UE, nella comunicazione al Consiglio del 22 maggio 2015** nell'ambito della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE si è opposta alla richiesta di concedere la misura di deroga necessaria per l'applicazione del *reverse charge* alle forniture riguardanti la grande distribuzione, affermando che un'applicazione indistinta e globale del *reverse charge* a un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale, non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della direttiva Iva.

La seconda clausola di salvaguardia sull'IVA è stata introdotta a copertura degli interventi di crescita della precedente manovra, mentre la clausola relativa all'aumento delle aliquote e della riduzione delle detrazioni e delle agevolazioni fiscali fu introdotta nella legge di stabilità per il 2014, sempre a copertura degli interventi per la crescita.

La legge di stabilità provvede, pertanto, a sterilizzare le clausole relative all’aumento delle accise e alla riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali, mentre per quanto riguarda la clausola sull’Iva si provvede ad eliminarne gli effetti sul 2016, prevedendo, tuttavia, a decorrere dal 2017 un aumento di tre punti percentuali dell’aliquota Iva del 10 per cento, mentre l’aliquota Iva del 22 per cento è prevista in aumento di due punti percentuali a decorrere dal 2017 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 2018.

***Il Pacchetto di interventi per la casa***

Si tratta del secondo gruppo di interventi più consistenti in termini di importi, che nel complesso valgono oltre 4 miliardi di euro.

Il primo intervento prevede l'**esenzione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, con esclusione degli immobili accatastati A/1, A/8 e A/9,** dal possessore nonché dall’utilizzatore. Il presupposto impositivo della TASI, pertanto, diventa il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

**L’intervento sulla TASI comporta** **un risparmio** per i possessori o i detentori delle abitazioni principali, con esclusione degli immobili accatastati A/1, A/8 e A/9, **di 3,575 miliardi di euro**.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota viene ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.

Viene altresì precisato che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Inoltre, viene precisato che l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero non si applica, altresì, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il mancato gettito TASI e IMU agricola per i Comuni viene compensato mediante un incremento di 3,668 miliardi di euro per gli anni 2016 e successivi del Fondo di solidarietà comunale. Inoltre, viene attribuito ai Comuni un contributo di 390 milioni di euro da attribuire secondo le modalità previste dal D.M. 6 novembre 2014.

Oltre agli interventi relativi alla Tasi, la manovra prevede altre tre importanti misure sulla casa. La prima prevede la **proroga di un ulteriore anno delle detrazioni fiscali** del 55 per cento per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**, del 65 per cento per gli interventi di **riqualificazione energetica** e delle detrazioni fiscali previste per l'**acquisto di mobili e elettrodomestici.**

La seconda prevede che le **giovani coppie** costituenti un nucleo familiare formato da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che acquistano una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, potranno beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro, per le spese documentate sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

La terza prevede che le detrazioni per l’efficienza energetica sono usufruibili anche dagli **Istituti autonomi per le case popolari,** comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

***Gli interventi per le imprese***

Il pacchetto di misure per le imprese si compone di un mix di interventi che da un lato spingono le imprese nell'immediato all'investimento in nuovi beni strumentali e dall'altro prefigurano una curva discendente delle imposte per i prossimi anni, senza dimenticare gli interventi di semplificazione normativa che vanno a rimuovere taluni ostacoli allo sviluppo.

Le disposizioni relative all'**ammortamento sui nuovi beni strumentali** rientrano tra quelle più qualificanti del provvedimento a beneficio delle imprese. Viene previsto, infatti, che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo fiscalmente riconosciuto per l’acquisizione è maggiorato del 40 per cento. Si tratta in sostanza di una consistente riduzione del costo di acquisto di tali beni che si sostanzia in un vantaggio fiscale da utilizzare in sede di ammortamento dei beni. Il beneficio si applica anche all’acquisto in proprietà o in leasing di mezzi a motore.

Il suddetto beneficio non si applica, invece, agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni di cui all’allegato alla legge di stabilità.

Il secondo intervento, particolarmente atteso dalle imprese, riguarda **l'eliminazione dell'IMU sui macchinari imbullonati.** La norma prevede, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Il terzo intervento riguarda l'applicazione dall'**imposta municipale sui terreni agricoli** per i quali tornano a valere i criteri di esenzione individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Viene altresì specificato che sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Inoltre, al fine di sostenere **i soggetti che esercitano una attività agricola e di silvicoltura**, nonché le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, viene previsto che i medesimi **non sono più assoggettati all'Irap**, a decorrere dal 2016. Resta ferma la soggezione all’Irap per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse.

Importanti misure correttive vengono introdotte in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi di piccole dimensioni (c.d. "**Minimi**"). Le norme modificano, pertanto, quelle contenute nella legge di stabilità dello scorso anno e sono orientate a rendere il regime maggiormente favorevole l’adesione al regime forfetario per i c.d. "minimi". In particolare:

* vengono innalzati, e in alcuni casi raddoppiati, i valori soglia dei ricavi e dei compensi a fronte dei quali è possibile accedere al regime forfetario;
* la legge di stabilità dello scorso anno aveva previsto che tra i requisiti per accedere al regime dei minimi rientrava quello di non aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio. Tale limitazione viene ora abrogata;
* viene previsto che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
* al fine di favorire l'avvio di nuove attività, l'imposizione dei redditi agevolata passa da 3 a 5 anni e l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
* il reddito forfetario determinato in applicazione delle disposizioni sui minimi costituisce la base imponibile per la contribuzione ai fini previdenziali. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.

Fra gli interventi che delineano un percorso di riduzione delle imposte in favore delle imprese rientrano le disposizioni di **riduzione delle imposte sul reddito societario (Ires)** i cui effetti partiranno con certezza dal 2017. Le aliquote infatti sono ridotte dal 27, 5 per cento al 24,5 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e al 22,5 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Accanto a questa misura, viene prevista anche la riduzione della ritenuta operata a titolo di imposta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell’UE o SEE, inclusi nella white list, che è prevista passare dall'aliquota del 1,375 per cento al 1,225 per cento nel 2016 e al 1,125 per cento nel 2017.

Tali disposizioni, sono subordinate al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione. In caso di mancato riconoscimento i benefici della riduzione Ires si applicheranno solo a decorrere dall'anno 2017.

Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, è previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentualidi imponibilità in capo ai soci, nonché la percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali enti*.*

Altro intervento molto atteso da imprese e lavoratori autonomi riguarda l'**agevolazione fiscale sulle assegnazioni e le cessioni di beni immobili o mobili non utilizzati come beni strumentali ai soci dell'impresa**. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono usufruire dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell' 8 per cento (10,5 per cento per le società non operative) calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. I soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le predette disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci soggette all’imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Le società che si avvalgono delle predette disposizioni devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Inoltre, **per i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive viene previsto il** **raddoppio dell'importo delle deduzioni Irap** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, limitatamente alle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni, che non superano la soglia di 180.759,91 euro.

In tema di equità e di semplificazione dell'attività delle imprese le disposizioni vigenti relative alla **variazione dell'imponibile o dell'imposta** **Iva** vengono integrate e corrette al fine di consentire al cedente del bene o prestatore del servizio di “recuperare” l’imposta versata anticipatamente all’erario in conseguenza della mera insolvenza del debitore. Tale possibilità è riconosciuta anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente qualora quest’ultimo sia assoggettato a una procedura concorsuale o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti oa causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Fra gli altri interventi inseriti nelle misure per la crescita si segnalano la riduzione dell'**Iva sul *pellet*** che, dopo l'intervento della scorsa manovra, **viene riportata al 10 per cento.**

***Canone Rai***

Importanti novità riguardano, infine, il **canone Rai**. A decorrere dall'anno 2016 il canone di abbonamento Rai è dovuto dai cittadini titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica. Per effetto di tale previsione, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è **ridotto da 113 euro all’importo di euro 100**. La presunzione dell'assoggettamento al Canone Rai sussiste in caso di esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza e dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Pertanto, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica. Coloro che non adempiono al versamento sono soggetti alle sanzioni amministrative previste per il mancato versamento dell’imposta Iva (maggiorazione dell’importo dovuto dal 120 al 240 per cento) e per il ritardato o omessa dichiarazione pari al 30 per cento dell’importo.

Data la complessità applicativa, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, saranno definiti i termini, i criteri e le modalità per il pagamento e il riversamento all’erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica.

**2.2 MISURE SU LAVORO, MERITO E ITALIA NEL MONDO**

***Proroga incentivo contributivo per assunzioni a tempo indeterminato***

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, per un periodo massimo di **24 mesi**, è prorogato per i datori di lavoro **privati** (esclusi quelli settore agricolo) **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, introdotto dalla legge di stabilità 2015.

Lo sgravio contributivoè **ridotto** **da 36 a 24 mesi** con il limite del **40 per cento** (nel limite massimo di un importo di esonero pari a **3.250 euro** su base annua rispetto agli attuali **8.060** euro previsti per le assunzioni effettuate nel 2015) con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

L'esonero **non spetta** con riferimento alle assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e con riferimento a quei lavoratori per i quali il beneficio sia già usufruito.

L'incentivo è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande.

***Regime fiscale dei premi di produttività***

Per incrementare la produttività e rafforzare la partecipazione dei dipendenti all'impresa ritorna l’**aliquota ridotta** sulle **parti variabili della retribuzione** dei dipendenti **legate ai risultati** raggiunti o alla partecipazione agli utili dell’azienda. Il *bonus,* introdotto nel 2008, per il 2015 non è stato finanziato.

I premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al **10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi**. Il limite è aumentato fino ad un importo non superiore a **2.500 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (tali somme potrebbero essere fruite, in tutto o in parte, sotto forma di **contributi versati dal datore di lavoro** a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare).

Le suddette disposizioni si applicano al **settore privato** e con riferimento ai **titolari di reddito da lavoro dipendente** di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui sopra, a **50.000 euro**.

Fondamentale è la definizione dei **criteri di misurazione** degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione a cui sono agganciati i premi: spetta a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilire i criteri di misurazione, nonché gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro.

A parziale copertura degli oneri derivanti dalla suddetta disposizione, è ridotto il **Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi** per incentivare la contrattazione di secondo livello.

***Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate***

Le risorse finanziarie della programmazione europea 2014/2020 e di quella nazionale complementare alla stessa concorrono all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

Le risorse del Fondo sono utilizzate per alimentare:

1. il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (per 3 milioni di euro) che concede garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese che sono sottoposte a sequestro o a confisca, ovvero in favore di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sottoposte a sequestro o a confisca;
2. il **Fondo per la crescita sostenibile** (per 7 milioni di euro)per l’erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle suddette imprese.

In caso di revoca del provvedimento di sequestro, l’avente diritto, quale condizione per la restituzione dell’azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati.

***Misure per lavoratori autonomi***

***Proroga blocco autonomi gestione separata.*** Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata INPS è confermata al **27 per cento** anche per l’anno 2016.

***Istituzione Fondo per lavoratori autonomi.*** Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

***Merito***

***Chiamate dirette per elevato merito scientifico.*** Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro nell’anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico.

La finalità è quella di reclutare **professori universitari di prima e di seconda fascia** per chiamata diretta secondo procedure nazionali, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono poi disciplinati:

1. **i requisiti per dimostrare l’eccellenza** dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori *standard* valutativi nazionali e internazionali;
2. **le procedure per l’individuazione dei soggetti meritevoli** della chiamata diretta;
3. l'individuazione della **classe stipendiale** da attribuire ai soggetti selezionati;
4. **la partecipazione** alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di **studiosi nazionali e internazionali** di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;
5. **i criteri e le modalità** mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari;
6. **la permanenza in servizio** nelle università italiane dei professori chiamati.

***Mobilità.*** Una parte delle risorse del FFO, pari a 10 milioni di euro, è destinata a favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse.

***Giovani eccellenze nella pubblica amministrazione***

***Assunzioni nella pubblica amministrazione.*** Nell’ottica di favorire il ricambio generazionale e l’immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle pubbliche amministrazioni interessate sono prioritariamente finalizzate all’assunzione di **50 dirigenti** mediante apposita procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, di **50 unità** nei profili iniziali della **carriera prefettizia**, nonché di **10 avvocati dello Stato** e **10 procuratori dello Stato**, fermo restando il reclutamento di professori e ricercatori universitari e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione.

***Dirigenti.*** I posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, **sono resi indisponibili**, tenuto conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

E' escluso dalla suddetta misura il personale in regime di diritto pubblico, delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari, dell'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, nonché il personale delle Agenzie fiscali. Per i comparti della scuola, Afam e università continuano ad applicarsi le discipline di settore.

***Ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali.*** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici.

Le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni e possono conferire gli incarichi dirigenziali senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell’avvocatura civica e della polizia municipale.

***Regioni e utilizzo dei risparmi.*** Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato **i vincoli di finanza pubblica** possono compensare le somme indebitamente erogate anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa, comprensive della riduzione della capacità assunzionale.

***Assunzioni di personale a tempo indeterminato.*** Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti ricerca, nonché le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, possono effettuare, per gli anni 2016, 2017 e 2018, assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari al **25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente**.

***Riduzione trattamento accessorio.*** A decorrere dall'anno 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente asl trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, anche di livello dirigenziale, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015** ed è, comunque, **ridotto** in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

***Riduzione spese personale degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.*** A decorrere dal 1° gennaio 2016 le spese per il personale degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, sono ridotte in misura pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento dell’anno 2015. La suddetta riduzione non si applica a quelle amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quella prevista.

***Concorso per la carriera diplomatica.*** Al fine di potenziare la rete diplomatica e di garantire la partecipazione italiana al servizio europeo per l'azione esterna, si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il triennio 2016-2018, a bandire annualmente il concorso di accesso alla carriera diplomatica.

***Università***

***Incremento del FFO per assunzioni dei ricercatori di tipo B.*** Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l’anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori di tipo B (ricercatori con contratti triennali non rinnovabili che, al termine del triennio, se in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, sono inquadrati nel ruolo di professori associati) e per il loro conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

I fondi sono assegnati alle singole università, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto dei risultati della **valutazione della qualità della ricerca (VQR)**.

***Turn over.*** A decorrere dall’anno 2016, si consente alle sole università che rispettano i limiti per le spese di personale, di procedere alle assunzioni di ricercatori di tipo A (ricercatori con contratti triennali prorogabili per due anni) **senza le limitazioni previste dal *turn over***.

***Contratti di formazione specialistica dei medici.*** Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, l'autorizzazione di spesa per la stipula dei contratti di formazione è incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per l’anno 2017, di 126 milioni di euro per l’anno 2018, di 70 milioni per l’anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall’anno 2020.

***Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico***

***Settima salvaguardia per gli esodati.*** Si disciplina la c.d. settima salvaguardia, per un numero complessivo di **26.3000** soggetti, in relazione alla quale i requisiti di accesso previgenti la riforma delle pensioni del 2011 continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al **31 dicembre 2011**:

1. nel limite di **6.300 soggetti**, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati **entro il 31 dicembre 2011**, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa **entro il 31 dicembre 2014** e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, limitatamente ai lavoratori cessati **entro il 31 dicembre 2012**, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della riforma delle pensioni;
2. nel limite di **9.000 soggetti**, ai lavoratori - autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente la c.d. riforma Fornero, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di **6.000 soggetti**, ai lavoratori - il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli [articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00004971+05AC00004969+05AC00011172,__m=document), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli [articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00004971+05AC00004969+05AC00011172,__m=document), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente la c.d. riforma Fornero, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della medesima riforma;

1. nel limite di **2.000 soggetti**, ai lavoratori (coniuge o genitori conviventi con un soggetto con handicap) limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente la c.d. riforma Fornero, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesima riforma;
2. nel limite di **3.000 soggetti**, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente la c.d. riforma Fornero, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesima riforma.

***Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati***

***Opzione donna.*** Al fine di portare a conclusione la misura sperimentale nota come "opzione donna" (possibilità per le donne, sia del settore pubblico sia del settore privato, di andare in pensione a 57 anni e tre mesi (se dipendenti) e a 58 anni e tre mesi (se lavoratrici autonome) con 35 anni di contributi e con la pensione calcolata con il metodo contributivo) la suddetta facoltà è **estesa** anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti, adeguati agli incrementi della speranza di vita, **entro il 31 dicembre 2015**, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

***Part time per tre anni prima della pensione.*** Si introduce una misura per consentire ai lavoratori di optare per un *part time* volontario con contribuzione piena negli ultimi tre anni prima della pensione.

I lavoratori dipendenti del **settore privato** con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano **entro il 31 dicembre 2018** il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il **40 per cento e il 60 per cento**, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla **contribuzione previdenziale** a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale possibilità è consentita a condizione di **avere maturato i requisiti minimi** di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico.

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta **la contribuzione figurativa** commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

***Indicizzazione.*** Al fine del concorso alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione fiscale a favore dei pensionati (vedi *infra*), la disposizione è diretta a prorogare per il biennio 2017-2018 quanto già previsto per il triennio 2014-2016 (in particolare per gli anni 2015 e 2016) in materia di indicizzazione delle pensioni.

Rimane confermata **la indicizzazione al 100 per cento per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS**.

In sintesi, per il biennio 2017 e 2018, a seguito della disposizione in esame, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

1. nella misura del **95 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a **tre volte** il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a **quattro volte** il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
2. nella misura del **75 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a **quattro volte** il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a **cinque volte** il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
3. nella misura dei **50 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a **cinque volte** il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a **sei volte** il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
4. nella misura del **45 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a **sei volte** il trattamento minimo INPS.

***No tax area per i pensionati.*** Sono prorogate le detrazioni spettanti ai pensionati, distinguendo gli importi secondo l'età del pensionato (fino a 75 anni o di età superiore), titolari di un reddito complessivo fino a 15.000 euro. Per i soggetti di età non inferiore ai 75 anni si passa dall’attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro, mentre per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.

***Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga***

Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l'autorizzazione di spesa, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

**Il trattamento di integrazione salariale in deroga** alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, **a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016**, per un periodo non superiore a **tre mesi nell’arco di un anno**.

A decorrere **dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga** alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di **quattro mesi**, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

**Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano** possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, in misura **non superiore al 5 per cento** delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Si prevede un contributo alla società Italia lavoro s.p.a. per 12 milioni di euro per l'anno 2016.

***Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura***

Sono previsti interventi strutturali e agevolazioni fiscali finalizzate al **potenziamento del settore strategico della cultura**. A tal fine si introducono misure dirette a rafforzare e introdurre azioni per promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e incentivare le attività culturali.

In particolare.

1. si rende permanente il cosiddetto **"Art-Bonus"** (misura introdotta per il triennio 2014-2016) riconoscendo per le erogazioni liberali a sostegno della cultura una agevolazione fiscale in forma di credito di imposta del 65% della somma elargita;
2. si incrementa, a decorrere dall'anno 2017, l'autorizzazione di spesa finalizzata a consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con **interventi urgenti** al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici;
3. si prevede **una procedura straordinaria dì assunzioni a tempo indeterminato** per rafforzare e completare le dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività cultuali e del turismo, attualmente in difetto di oltre 1300 unità. In particolare, con tale procedura si intendono assumere professionalità nei 9 profili specialistici dell'area III necessari per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, vale a dire quelli di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoautropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte;
4. si potenzia la misura di ***tax-credit* nei settori cinematografico e audiovisivo** prevedendo:
* che il credito d'imposta riservato alle imprese di distribuzione riguardi le spese complessivamente sostenute per la distribuzione sia nazionale sia internazionale di opere di nazionalità italiana;

- che la misura di agevolazione fiscale riservata agli esercenti cinematografici, in relazione agli investimenti per il passaggio al sistema di proiezione digitale, si applichi anche agli investimenti necessari alle sostituzioni di detti impianti;

- la soppressione della norma che sanciva l'incumulabilità dei benefici fiscali riservati alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche;

- l'estensione delle spese ammissibili di cui beneficiano i produttori esecutivi che realizzano film stranieri anche alle spese di post-produzione.

 - l'aumento delle risorse complessive annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo, che passano da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016. -

***Interventi per il turismo e gli istituti culturali***

Al fine di rafforzare le politiche di sviluppo del turismo e di sostenere la competitività del settore a livello intenzionale, a decorrere dal 2016 si prevedono interventi a favore del programma relativo alla **"Capitale europea della cultura"** a favore della città di Matera, nonché interventi per il funzionamento degli **Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche e al settore museale e per istituti culturali inseriti in un apposito elenco**.

***Italia nel mondo***

E' previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'**ICE-Agenzia** per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del *made in Italy.*

Inoltre, si incrementa il finanziamento (120 milioni per il 2016, 240 per il 2017 e 360 a decorrere dal 2018) a favore dell'**Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, con la finalità di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambita della cooperazione internazionale per lo sviluppo.

**2.3 LE MISURE PER IL DISAGIO SOCIALE**

***Lotta alla povertà***

***Istituzione Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.*** Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, da adottare con cadenza triennale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, al quale sono assegnati 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

Per l’anno 2016 le risorse sono destinate ai seguenti interventi:

a) **380 milioni di euro** sono destinati avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione del **sostegno per l'inclusione attiva (Sia)**, già attuata nelle dodici maggiori città italiane, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori;

b) **220 milioni di euro** sono destinati all’ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’**assegno di disoccupazione (ASDI)** per i disoccupati che abbiano esaurito il trattamento di disoccupazione e con minori a carico o almeno 55 anni.

***Introduzione di un'unica misura di contrato alla povertà.*** Per gli anni successivi al 2016, si prevede l’introduzione di **un’unica** misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti cui destinare le suddette risorse.

***Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa.*** In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il contrasto della povertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle **fondazioni bancarie** nell'ambito dell'attività istituzionale.

Con Protocollo d’intesa stipulato tra le suddette fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite **le modalità di intervento** di contrasto alla povertà educativa e sono individuate le caratteristiche dei **progetti da finanziare**, le modalità **di valutazione e selezione**, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l’efficacia degli interventi.

Agli enti finanziatori è riconosciuto **un contributo, sotto forma di credito d’imposta**, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d’intesa.

***Cessione dei prodotti freschi e facilmente deperibili.***

Per le cessioni gratuite di beni è necessaria una comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza di competenza. Al fine di facilitare la cessione dei prodotti freschi e facilmente deperibili, è elevato a 15.000 euro il limite oltre il quale inviare la suddetta comunicazione.

***Dopo di noi, non autosufficienze e adozioni internazionali***

***Istituzione del Fondo per le misure per il sostegno delle persone con disabilità grave.*** È istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado.

***Incremento del Fondo per le non autosufficienze.*** Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

***Istituzione del Fondo per le adozioni internazionali.*** Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito il Fondo per le adozioni internazionali con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Parallelamente, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è ridotta nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 poiché, tra le finalità del suddetto fondo, è eliminato lo scopo di sostenere le adozioni internazionali e di garantire il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

**2.4 GLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI**

La manovra reca una serie di disposizioni relative al comparto degli enti territoriali e locali volti a definire il contributo dei medesimi agli obiettivi di finanza pubblica. In particolare:

***Concorso alla finanza pubblica di regioni e province autonome***

Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è realizzato per l’anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016.

Per gli anni successivi, le Regioni e le Province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai nuovi principi di coordinamento della finanza pubblica e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A questi si aggiungono nel 2019 ulteriori 750 milioni di euro in conseguenza del differimento dal 2018 al 2019 delle misure a carico delle regioni a statuto ordinario previste dal decreto legge n. 66/2014.

Inoltre, viene previsto che ai fini della riduzione del debito, nell’anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, da ripartire fra ciascuna regione. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

***Norme finanziarie per province e città metropolitane***

Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Al fine di facilitare il trasferimento del **personale delle province**, viene previsto:

* che 1.000 unità di personale degli enti di area vasta sia trasferito al Ministero della Giustizia nel biennio 2016-2017;
* l'istituzione, per l'anno 2016, di un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro, presso il Ministero interno finalizzato alla corresponsione del trattamento economico, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni, al personale soprannumerario degli enti di area vasta in attesa di trasferimento in amministrazioni pubbliche. Le risorse del Fondo sono ripartite fra le amministrazioni interessate con decreto del Ministro dell’interno, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero;
* la nomina di un Commissario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, con il compito di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all’Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l’11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane. Il trasferimento del personale avviene nei limiti delle capacità assunzionali e delle relative risorse finanziarie a disposizione di ciascuna regione e dei Comuni che insistono sul territorio della provincia o della città metropolitana.

***Pareggio di bilancio degli enti territoriali***

Il provvedimento disciplina inoltre il superamento del PSI e le modalità per il conseguimento del pareggio di bilancio degli enti territoriali. A decorrere dall’anno 2016, infatti, cessano di avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 relativo al Patto di stabilità interno degli enti locali e tutte le norme vigenti concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, fermi restando gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015.

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, **gli enti territoriali e locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il contenimento dei saldi di finanza pubblica, conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.**

A decorrere dall’anno 2016, gli enti territoriali e locali allegano al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo non negativo ossia del pareggio di bilancio.

Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascuno ente è tenuto a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio.

**In caso di mancato conseguimento del pareggio di bilancio**, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

* **l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale** in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Per le regioni Sicilia e Sardegna è prevista la riduzione dei trasferimenti erariali;;
* **la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale**, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, **l'importo corrispondente allo scostamento registrato**;
* **l’ente non può impegnare spese correnti**, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;
* **l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti**;
* **l’ente non può procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo;
* **l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta** in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole del pareggio di bilancio sono nulli.

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili o con altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. A tale ultimo fine, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome , entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

***Le spese per l’edilizia scolastica***

Per l'anno 2016, ai fini del computo del saldo individuato secondo il metodo del pareggio di bilancio, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per gli **interventi di edilizia** **scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito**. Tale esclusione opera nel limite massimo complessivo di **500 milioni di euro**. A tal fine ciascun ente interessato è tenuto a comunicare, entro il 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri- struttura di missione per il coordinamento e l’impulso per gli interventi di edilizia scolastica, gli spazi finanziari di cui necessitano. Entro il successivo 15 aprile sono individuati gli enti locali beneficiari dell’esclusione e qualora le richieste siano superiori agli spazi finanziari disponibili gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

***Assoggettamento al regime di Tesoreria unica delle Autorità amministrative indipendenti***

L’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettate alla normativa di tesoreria unica. Alla data del 1° marzo 2016 i cassieri delle predette Autorità provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Le Autorità provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, mentre possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e talune altre tipologie di investimento.

Inoltre, sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.

***Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle università e degli enti di ricerca***

I criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici previsti dalla vigente normativa continuano ad applicarsi anche per il triennio 2016-2018. In considerazione dell’adozione del bilancio unico d’ateneo, il fabbisogno finanziario programmato per l’anno 2016 del sistema universitario, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l’anno 2015.

Il fabbisogno programmato degli enti di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è determinato annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione di tale fabbisogno finanziario annuale:

* i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell’interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi;
* i pagamenti dell’ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo";
* i pagamenti del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale.

Al fine di consentire il monitoraggio dell’utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca comunicano al MEF – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento i pagamenti effettuati.

**2. 5 LE MISURE PER L'EMERGENZA**

Il provvedimento contiene misure per fronteggiare le **esigenze di ricostruzione connesse agli stati di emergenza**, in particolare del patrimonio privato e delle attività economiche e produttive che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In questo senso, si stabilisce che, una volta completata da parte dei Commissari delegati la ricognizione degli effettivi fabbisogni della ricostruzione, con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri, sentite le regioni interessate, si provveda alle esigenze della ricostruzione mediante concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive, nella forma del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri possono contrarre finanziamenti agevolati, secondo contratti tipo definiti con convenzione con l'ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro e comunque nei limiti delle disponibilità stabilite annualmente dal Ministero dell'Economia, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

In capo al beneficiario del finanziamento agevolato, che ha durata massima venticinquennale, matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e le spese necessarie alla gestione dei finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

All'Agenzia delle entrate sono comunicati, con modalità telematiche, da parte del soggetto erogatore del finanziamento, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. I finanziamenti sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori. I contratti prevedono clausole risolute espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento o di utilizzo per finalità diverse da quelle della ricostruzione. In caso di risoluzione del contratto, il beneficiario deve restituire capitale, interessi e ogni altro onere dovuto; in mancanza, il soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche che provvedono alla concessione dei contributi i dati del debitore e l'ammontare dovuto per l'iscrizione a ruolo. Le somme così riscosse sono versate in apposito capitolo del bilancio per la riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile.

Le modalità di attuazione, anche ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, del rispetto del limite massimo di spesa e dell'uniformità di trattamento, sono definite con ordinanze adottate dal Capo Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate e di concerto con il Ministero dell'Economia.

**2.6 LE ESIGENZE INDIFFERIBILI**

La legge di stabilità contiene una serie di disposizioni volte al finanziamento di determinate "*esigenze indifferibili*".

In particolare:

* vengono stanziati **300 milioni di euro annui per il rinnovo dei contratti 2016-2018** **nelle amministrazioni statali** (di cui 74 mln per il personale delle forze armate e Corpi di polizia e 7 mln per il personale statale in regime di diritto pubblico) comprensivi degli oneri previdenziali e dell’Irap a carico del datore di lavoro;
* è autorizzata la spesa complessiva di **83 milioni di euro, per il 2016,** per la prosecuzione dell'operazione "***strade sicure***" e delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale ("***terra dei fuochi***");
* è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo, con dotazione di **150 milioni** di euro, annui per il 2016 e il 2017, per interventi economici, sociali e ambientali, nei territori della cd. "***terra dei fuochi***";
* le **federazioni sportive** nazionali affiliate al CONI vengono escluse dall'applicazione di talune misure di contenimento della spesa cui sono sottoposti i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT;
* viene autorizzata la spesa di **1 milione** di euro annui a decorrere dal 2016 per l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un apposito fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei **collegi arbitrali internazionali**;
* viene autorizzata la spesa di **3 milioni,** per il 2016, e di 2,5 milioni annui, per il 2017 e 2018, per iniziative funzionali alle celebrazione del **60° anniversario della nascita della Repubblica**, del **60° anniversario della Costituzione**, del riconoscimento dei **diritti elettorali delle donne** nonché del **centenario della nascita di Aldo Moro**.

**2.7 LE MISURE PER GLI INVESTIMENTI**

Il provvedimento interviene con una serie di disposizioni tese ad accelerare gli interventi cofinanziati dalle risorse europee, a garantire sia l'adeguato utilizzo dei fondi per la programmazione 2014-2020 sia la conclusione dei progetti della passata programmazione dei fondi strutturali, nonché a finalizzare risorse nazionali per il raggiungimento di obiettivi europei e il soddisfacimento di obblighi europei.

Si prevede in primo luogo la possibilità, in capo alle regioni e alle province autonome, di istituire una propria articolazione organizzativa dotata di autonomia gestionale e contabile, **l'Organismo strumentale per gli interventi europei**, destinata alla gestione degli interventi europei. All'organismo strumentale sono trasferiti, con legge regionale o provinciale che disciplina altresì i rapporti tra l'organismo e la regione o provincia autonoma, tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e i debiti regionali agli aventi diritto. Sono altresì disciplinate le modalità di contabilizzazione del trasferimento di crediti e debiti nelle scritture patrimoniali e nelle scritture finanziarie di regioni e province autonome, e si garantisce che la gestione finanziaria degli organismi strumentali sia sottoposta ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti. Inoltre, ai fini del monitoraggio, gli organismi strumentali trasmettono al SIOPE (sistema operativo delle operazioni degli enti pubblici) i dati relativi agli incassi e ai pagamenti effettuati, con le stesse modalità previste per la rilevazione SIOPE delle Regioni.

Si prevede poi che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie versi le risorse europee, quelle di cofinanziamento nazionale destinate a Regioni e Province autonome e le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica, istituiti proprio ai fini della gestione finanziaria degli interventi europei, intestati agli organismi strumentali, cui affluiscono altresì le risorse relative al cofinanziamento regionale dei medesimi interventi. Conseguentemente, al fine di semplificare e accelerare l'iter dei pagamenti relativi agli interventi cofinanziati dall'UE e quelli di azione e coesione complementari, attraverso una modifica alla legge di stabilità 2015 il Fondo di rotazione è autorizzato a provvedere alle erogazioni anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite allo scopo. Inoltre, si amplia la platea di programmi che possono beneficiare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione, estendendola agli interventi a titolarità di regioni e province autonome.

Laddove siano state concesse risorse per programmi dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea", a titolarità di Autorità di gestione estere, si procede al recupero delle somme indebitamente utilizzate dai beneficiari, che verranno riversate nel Fondo di rotazione, con modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Al fine poi di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013 non conclusi al 31 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per la Coesione territoriale, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento, presenta al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse già previste a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea. L'assegnazione alle amministrazioni titolari dei progetti che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi è reintegrata a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.

Per quanto riguarda l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi disposti dalla normativa europea e quelli correlati a sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'UE, l'articolo dispone **l'incremento** della dotazione del **Fondo per il recepimento della normativa europea** per gli anni dal 2016 al 2020, con cui si fa fronte agli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'Economia attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze, anche mediante compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

Sempre per far fronte ad eventuali condanne della Corte di Giustizia, le disposizioni successive prevedono, attraverso modifica della legge che regola la partecipazione dell'Italia all'Unione europea (legge n. 234 del 2012), che nel caso di accertata violazione della normativa europea, il Presidente del Consiglio assegni agli enti inadempienti un termine congruo all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari a provvedere agli adempimenti. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini, sarà il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro competente per materia, ad adottare ogni provvedimento necessario, anche normativo, o a nominare un apposito commissario, che può avvalersi delle strutture e degli uffici di regioni ed enti locali interessati.

Infine, si dispone la piena e diretta esecuzione della decisione del Consiglio . 2014/335/CE/euratom, che contiene le basi giuridiche del nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2014-2020, a decorrere dalla sua entrata in vigore, ovvero a seguito della ricezione da parte di tutti gli Stati membri della decisione medesima.

Sempre alla finalità di facilitare l'utilizzo delle risorse UE e sulla base della normativa europea in materia di Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), di fondi strutturali e d'investimento europei, e di bilancio generale dell'UE, sono introdotte disposizioni in materia di "piattaforme di investimento","istituto nazionale di promozione" e progetti di investimento.

Le **Piattaforme di investimento**, previste dal Regolamento UE n. 2015/1017 relativo al FEIS, sono individuate in società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o condivisione dei rischi, tramite cui si incanalano i contributi finanziari a sostegno di una serie di progetti di investimento. Per contribuire alla loro costituzione, si stabilisce che le operazioni finanziarie di tali piattaforme, promosse dalla Cassa Depositi e Prestiti quale "istituto nazionale di promozione", possano essere assistite da garanzia dello Stato, e a tal fine è istituito un apposito Fondo a copertura, con dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2016. Tale dotazione può essere incrementata mediante il versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali oppure mediante il trasferimento di risorse tra conti aperti presso la Tesoreria dello Stato relativi a fondi di garanzia, disposto con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia sono approvate con decreto del MEF, d'intesa con i Ministri interessati, così come con decreto MEF sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

Si procede inoltre, come accennato, ad attribuire alla Cassa Depositi e Prestiti la qualifica di "**istituto nazionale di promozione**" (l'entità che, su mandato dello Stato membro, espleta attività finanziaria per svolgere attività di sviluppo o di promozione). Così, Cassa Depositi e Prestiti viene abilitata a svolgere le attività proprie degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento sul FEIS e i compiti previsti dalla normativa europea in materia di fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) e di regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. In particolare, Cassa Depositi e Prestiti può utilizzare le risorse della propria gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS mediante il finanziamento delle piattaforme d'investimento e di singoli progetti, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e può vedersi affidati, dalla Commissione europea o da parte delle autorità di gestione, compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei fondi SIE, anche attraverso l'opera di società controllate.

Al fine di realizzare il piano di misure e attività di tutela ambientale e sanitaria e, nei limiti delle disponibilità, gli interventi di ripristino e bonifica ambientale a e quelli volti alla tutela della salute e dell'ambiente, sono garantite risorse certe ed adeguate all'organo commissariale dell'**ILVA**. A tal fine, l'organo commissariale è autorizzato a contrarre finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato per un ammontare fino a 800 milioni di euro. Tale finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito del prestito obbligazionario previsto dalla precedente normativa sull'ILVA. La garanzia è onerosa, a prima richiesta, esplicita incondizionata ed irrevocabile, ed allo scopo viene incrementata di 400 milioni la dotazione del Fondo a garanzia dello Stato per i finanziamenti contratti dall'organo commissariale ILVA. Le risorse sono necessarie anche al fine di sanare la procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea relativa allo stabilimento dell'ILVA di Taranto, che richiede alle autorità italiane di provvedere agli interventi di bonifica, messa in sicurezza e risanamento ambientale dell'area, nonché la piena attuazione delle prescrizioni AIA entro l'agosto del 2016.

Inoltre, con norma generale, per garantire che possano essere perseguiti i programmi di cessione dei complessi aziendali, quelli di ristrutturazione e risanamento e di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa delle imprese commissariate di interesse strategico nazionale, si stabilisce che la loro durata può essere autorizzata dal Ministro dello Sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.

Al fine di finanziare gli **investimenti per l'acquisto di trattori e macchine agricoli o forestali** caratterizzate da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, della riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda agricola, garantendo altresì adeguati standard di sicurezza, è istituito il **Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole**, con dotazione di 45 milioni per il 2016 e 35 milioni per il 2017. Gli incentivi sono dovuti essenzialmente all'obsolescenza del parco macchine del settore, che ha determinato nel corso degli anni una elevata incidenza degli infortuni. Modalità, termini e condizioni di ammissibilità delle domande sono indicati mediante avviso pubblico annuale pubblicato sul sito istituzionale dell'INAIL. La dotazione del Fondo deriva da risorse esistenti e disponibili presso l'INAIL (previsti per sgravi contributivi per l'assicurazione dei lavoratori agricoli e per progetti di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro), che vengono finalizzate al rinnovo del parco macchine agricole e forestali.

Inoltre, a garanzia del raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al **trasporto pubblico locale e regionale**, viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture un apposito Fondo destinato all'acquisto degli automezzi, in cui confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili residue già destinate al rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Le modalità operative e sperimentali di utilizzo sono individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture.

**2.8 MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA**

Da tempo è stato avviato un ampio e articolato programma di analisi, controllo, valutazione, revisione e razionalizzazione della spesa pubblica che ha costituito un tema fondamentale e strategico della politica finanziaria e di bilancio degli ultimi anni e uno degli elementi centrali di quasi tutti i più recenti interventi normativi. L’obiettivo principale è quello di contribuire al percorso di consolidamento dei conti pubblici - necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - attraverso una riduzione consistente della spesa corrente e la previsione e l'implementazione di misure strutturali che consentano all'intero «settore pubblico» di recuperare efficacia, efficienza, organicità e competitività, favorendo realmente la crescita e lo sviluppo socio-economico nonché la sostenibilità, a lungo termine, delle finanze pubbliche.

In questa prospettiva la legge di stabilità rafforza e integra le principali linee di intervento intraprese finora, introducendo una serie di misure specifiche volte all'efficientamento della spesa per acquisti, della spesa sanitaria nonché di quella dei Ministeri e delle società pubbliche. **La finalità è quella di realizzare consistenti e significativi risparmi economici, assicurando al contempo il miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché l'ottimizzazione dei meccanismi di impiego e di allocazione delle risorse**, sulla base del grado di priorità delle differenti azioni programmate e soprattutto dei risultati perseguiti.

Sinteticamente gli strumenti messi in campo, nell'ambito della presente manovra, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la "revisione della spesa” complessiva consistono in:

1. "**tagli lineari**" (anche di importo significativo) alle dotazioni del bilancio statale, con riferimento a determinate tipologie di spese dei singoli Ministeri e delle società pubbliche. Essi sono adottati prevalentemente come riduzioni di spesa corrente con **effetti permanenti** e, solo in limitati casi, come riduzioni con effetti esclusivamente sul triennio di riferimento 2016-2018 (spese enti previdenziali; spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all’estero; risorse stanziate in favore del programma di sperimentazione informatica del MIT) ovvero sull’anno finanziario 2016 (riduzione dotazione Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario);
2. **Interventi "correttivi"** e "**selettivi**" di acquisizione all’entrata del bilancio statale o di finalizzazioni specifiche delle risorse che, destinate a determinate tipologie di finanziamenti e/o progetti, sono state stanziate ma non utilizzate interamente o parzialmente (risorse finanziarie degli ex IRRE nonché quelle assegnate agli Atenei per interventi di edilizia universitaria; utili derivanti dalla gestione economica del CSEA; risorse stanziate in favore delle zone franche urbane o derivanti da rinunce e da revoche relative a determinate agevolazioni già concesse):
3. **meccanismi di riorganizzazione/ristrutturazione/riordino** di alcuni **Enti pubblici** (SNA, ISMEA, FORMEZ, Osservatorio per i servizi pubblici, CCSE), al fine di realizzare consistenti economie di scala e di scopo, conseguenti alla riduzione dei costi amministrativi, dei servizi strumentali e delle spese correnti connesse, in generale, al funzionamento e al sistema di *governance*;
4. misure volte all’**incremento** e al **rafforzamento** **dei processi di centralizzazione e di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi delle P.A.** (anche in materia informatica, per le attività di manutenzione e per le categorie merceologiche del settore sanitario) nonché del ricorso al mercato elettronico (MEPA), anche da parte degli enti di previdenza e assistenza (INPS e INAIL), delle agenzie fiscali, delle amministrazioni territoriali, delle società pubbliche e degli enti del SSN, salvaguardando, comunque, la facoltà di procedere autonomamente - in economia - per i cd. “microacquisti” (di importo inferiore ai 1.000 euro);
5. **“limitazioni” ai trattamenti economici annui** da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e al personale delle società controllate da tutte le P.A., secondo criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto, altresì, della reale consistenza della struttura societaria;
6. misure specifiche per il **settore sanitario** finalizzate a garantire - in attuazione di quanto previsto dal «Patto per la salute per il triennio 2014-2016» - il miglioramento della produttività e dell'efficienza degli enti del SSN, conciliando le esigenze di servizi e prestazioni appropriate e di qualità con quelle di razionalizzazione della spesa pubblica e di sostenibilità finanziaria del SSN nel medio-lungo periodo.

Fra le misure di razionalizzazione della spesa pubblica si segnalano le disposizioni volte ad incrementare e rafforzare i processi di **centralizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.**

In particolare:

* per le **categorie merceologiche di uso corrente** per le quali le P.A. devono ricorrere agli strumenti di acquisto centralizzato, (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), si prevede la possibilità di **deroga**re a tale obbligo - procedendo ad affidamenti diretti - esclusivamente a condizione che le amministrazioni effettuino le acquisizioni da altre centrali di committenza o a seguito di procedure di gara autonomamente gestite che prevedano condizioni economicamente più vantaggiose (corrispettivi inferiori almeno del 10%) rispetto a quelle rese disponibili nelle convenzioni e accordi messi a disposizione da CONSIP ovvero dalle altre centrali di committenza regionali («**outside option**»). Per il triennio 2017-2019, si prevede di rafforzare l’attuale sistema obbligatorio di acquisizione centralizzata, stabilendo la disapplicazione della disposizione che consente la facoltà di deroga;
* viene esteso agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e alle agenzie fiscali gli **obblighi di acquisto centralizzato** tramite convenzioni CONSIP per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni siano disponibili, e tramite il mercato elettronico della p.a. (MEPA), per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
* si prevede che siano le "stazioni appaltanti", e non le singole amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatici di appalti, a poter far ricorso, per l'acquisto di beni e servizi, alle convenzioni nonché agli accordi quadro conclusi da Consip o, in alternativa, ad adottare obbligatoriamente, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità (*benchmark*) rapportati a quelli dei medesimi accordi quadro;
* si estende alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali (escluse quelle quotate) l'obbligo di osservare i parametri di prezzo-qualità di CONSIP come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; si consente, quindi, di fissare un ***benchmark* per la quota relativa alla spesa delle partecipate/municipalizzate** per le categorie merceologiche oggetto di convenzione;
* viene esteso a tutti i comuni, anche a quelli inferiori ai 10.000 abitanti, la possibilità di **procedere autonomamente** (in economia) per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; restano comunque fermi i previsti vincoli in materia di centralizzazione degli acquisti tramite convenzioni-quadro CONSIP ovvero ricorso al [mercato elettronico](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/strumenti/MePA) della P.A;
* si specifica che l'obbligo per tutte le pp.aa. di fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MePA) si applica non a tutti gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario (207mila euro), indipendentemente dal loro importo (come prevede la normativa vigente), ma esclusivamente a quelli **sottosoglia di importo pari o superiore a 1.000 euro**;
* si specifica che gli Enti del **S.S.N**. ovvero, per essi, le regioni e le province autonome, hanno l'obbligo di avvalersi, relativamente alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP o, eventualmente, dalle centrali di committenza regionali di riferimento solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;
* intervenendo sulla norma che stabilisce che CONSIP continua a svolgere le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le attività di centrale di committenza e di ***e-procurement*** per le pp.aa., mentre sono affidate alla SOGEI le attività in materia di gestione e sviluppo del sistema informatico della p.a., si specifica che gli strumenti di acquisto (convenzioni, accordi quadro CONSIP) e di negoziazione (sistema dinamico di acquisizione, MEPA) possono avere ad oggetto anche le **attività di manutenzione**;
* ai fini di una maggiore trasparenza ed efficienza nonché di un costante ed effettivo controllo sulla gestione, si introduce l’obbligo per le pp.aa. della **programmazione biennale** (e aggiornamento annuale) per le acquisizioni di beni e servizi il cui importo contrattuale stimato superi la soglia di 1 mln. di euro, gli appalti fuori programma non saranno più finanziabili;
* si prevede che il MEF definisca le **caratteristiche essenziali** delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni CONSIP e che i relativi valori e prezzi - che costituiscono i parametri di prezzo-qualità - siano pubblicati on line, anche per agevolare e limitare il confronto tra beni e servizi ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica;
* si stabilisce che, in mancanza di convenzione CONSIP e di prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza elaborati da ANAC tenendo conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi - la stessa Autorità individui le modalità per l'**elaborazione adeguativa dei prezzi** della precedente edizione della convenzione CONSIP, come prezzi massimi di aggiudicazione;
* si consente alle P.A. di **deroga**re all'obbligo di approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP, procedendo ad acquisti autonomi, solo previa ed apposita autorizzazione motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti e comunque nel caso in cui il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento del fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali.

Altre disposizioni sono volte a favorire l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei processi di **approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica** da parte delle P.A. e delle società pubbliche. L'obiettivo è quello di ridurre, a decorrere dal 2016, la spesa annuale nel settore informatico del 50% rispetto alla spesa annua complessiva media relativa al triennio precedente (2013-2015).

In particolare si prevede:

* che le P.A. e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione provvedano ai propri approvvigionamenti **esclusivamente tramite CONSIP** o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
* che Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato acquisisca il **parere vincolante dell’Agenzia per l’Italia Digitale** sui parametri prezzo/qualità dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento;
* la possibilità di procedere autonomamente, in **deroga** all’obbligo di acquisto centralizzato, esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza, al fine di assicurare la continuità della gestione amministrativa;
* una clausola di salvaguardia per gli organi costituzionali.

Altre disposizioni sono volte a garantire l'efficientamento della spesa sanitaria.

Sinteticamente:

* si introduce la previsione della presentazione di appositi **piani aziendali (triennali) di rientro** da parte dei singoli enti dei servizi sanitari regionali (AO, AOU, IRCSS) che presentano determinati scostamenti (deficit superiori al 10% o in valore assoluto di almeno 10 mln di euro) e dell'obbligo di assicurare la massima **trasparenza dei dati di bilancio** nonché un costante **monitoraggio delle attività assistenziali** e della loro qualità;
* si stabilisce che i contratti dei direttori generali (anche quelli in essere) prevedano la **decadenza dei direttori generali** in caso di mancata trasmissione del piano alla Regione ovvero di esito negativo della verifica annuale sullo stato di attuazione dello stesso;
* si prevede la possibilità di costituire, nelle regioni che abbiano riorganizzato (o stiano per farlo) il proprio servizio sanitario regionale (e che non siano sottoposte a piani di rientro dal disavanzo), **aziende sanitarie uniche** risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle ASL, al fine di garantire una efficace integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e quelle di didattica e ricerca;
* si implementa per gli enti del SSN il ricorso obbligatorio a modalità di **acquisto centralizzato** (avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza, di CONSIP ovvero dei soggetti aggregatori) per determinate categorie merceologiche, prevedendo che la violazione costituisca illecito disciplinare e causa di responsabilità per danno erariale;
* si stabilisce che le **valutazione tecniche multidimensionale** dei dispositivi medici vengano effettuate a livello regionale o nazionale e coordinate, a livello centrale, dalla Cabina di regia istituita a marzo 2015;
* si prevede l'**aggiornamento dei livelli essenziali** di assistenza (LEA) - sulla base del lavoro di un'apposita Commissione nazionale istituita presso il Ministero della Salute - e viene finalizzata una quota di 800 mln di euro annui;
* viene fissato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard in **111 miliardi per il 2016** (a fronte dei 113.097 mln di euro previsti a legislazione vigente).

Ulteriori disposizioni sono volte principalmente **a ridurre le spese dei Ministeri e delle società pubbliche.**

1. A livello generale
	* sono ridotti, a decorrere dal 2016, gli stanziamenti a favore della **Presidenza del Consiglio dei ministri** (riduzioni risorse per NORMATTIVA, per sostegno all'editoria, per servizio civile, per politiche antidroghe, per la famiglia, *ecc*);
	* sono ridotte di 100 mln di euro, a decorrere dal 2016, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo dello stato di previsione del MEF su cui grava la spesa per il pagamento dei compensi spettanti ai **CAF/professionisti**;
	* è ridotta di 10 mln annui, a decorrere dal 2016, l'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'**8X1000** dell’IRPEF;
	* è soppresso il fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la **riduzione del prezzo della benzina** e del gasolio per autotrazione alla pompa in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria;
	* sono soppressi, a decorrere dal 2016, i trasferimenti in favore delle regioni a statuto speciale concernenti gli **indennizzi** di usura derivanti dall'uso di mezzi propri;
	* è sostanzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**;
	* è ridotto di 10 mln di euro per il 2016 e di 20 mln di euro a decorrere dal 2017 lo stanziamento destinato all'istituto del **2X1000** ai partiti;
	* si dispone che le risorse disponibili stanziate per le **Zone Franche Urbane** siano destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza", ferme restando quelle per l'Emilia e la Sardegna;
	* si prevede che nelle ZFU ricadenti nell'obiettivo "Convergenza" il MISE possa adotti nuovi bandi finanziati con le risorse derivanti da eventuali rinunce e revoche;
	* sono ridotti di 48 mln di euro gli stanziamenti per il finanziamento degli **istituti di patronato e di assistenza sociale** ed è rideterminata nella misura dello 0,183 (rispetto all'attuale 0,207) l'aliquota di prelevamento dai contributi;
	* si prevede che gli **enti nazionali di previdenza e assistenza sociale** **pubblici** procedano ad una ulteriore riduzione delle spese correnti (diverse da quelle previste per le prestazioni previdenziali e assistenziali), anche attraverso un rafforzamento dei meccanismi di centralizzazione degli acquisti, al fine di conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi non inferiori a 53 mln annui;
	* è incrementato di 300 mln di euro annui, a decorrere dal 2016, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (**FISPE**).
2. Per quanto riguarda il **settore "Giustizia"**:
* si dispone che il Ministero della Giustizia adotti misure di razionalizzazione e riduzione delle **indennità** da corrispondere ai **giudici di pace**, ai **GOA**, ai **GOT** e ai **VPO**;
* è ridotta di 4 mln di euro, per il 2016, la dotazione del **Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario** e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico (istituito con la legge di stabilità 2015);
* gli enti locali possono utilizzare i mutui contratti con CDP per la costruzione di nuovi edifici giudiziari ovvero per la ristrutturazione di edifici pubblici e l'acquisto di nuovi da destinare a sede di **uffici giudiziari** per la ricostruzione, l'ampliamento e la rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalità anche diverse dall'edilizia giudiziaria ma ad esse connessi;
* viene prorogata di un anno (al 31 dicembre 2016) la durata dell'incarico del commissario straordinario per gli interventi relativi alla **messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Palermo**;
* viene prorogata di un anno (al 31 dicembre 2016) la facoltà per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del **personale comunale**, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, in relazione al previsto passaggio dai comuni allo Stato delle attività di manutenzione degli uffici giudiziari(previsto dalla legge di stabilità 2015).
1. Per quanto riguarda il **settore "Affari Esteri"**:
* si prevede che il MAECI provveda alla rinegoziazione dei termini degli **accordi** relativi alla determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, conseguentemente si riducono le autorizzazioni di spesa relative a: accordo ITALIA- UNESCO concernente l'Accademia delle Scienze del Terzo Mondo ( TWAS), BRESCE, ESO, ICRANET, UNIDO;
* si dispone l’aumento di talune **tariffe consolari** (ad eccezione di quelle previste per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne, per i passaporti, per gli atti relativi ad amministrazione di interessi privati) ed è introdotta una tariffa di 50 euro per visto nazionale (D) per motivi di studio;
* si stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tariffe consolari e dalle operazioni di dismissione immobiliare (queste ultime per 20 mln di euro per il 2016 e 10 mln annui per il 2017 e 2018) restano acquisite all'entrata del bilancio statale e non sono destinate al funzionamento delle sedi e degli uffici all'estero né alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero;
* per il triennio 2016-2018, è ridotta di 2 mln annui la spesa per il trattamento economico del **personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero**.
1. Per quanto riguarda il **settore "Istruzione"**:
* le risorse finanziarie degli *ex* **IRRE** (Istituti Regionali Ricerca Educativa) confluite nel bilancio dell'INDIRE, relative ai progetti ad essi affidati e non attuati (pari a 1 mln di euro per il 2016), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
* le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle Università per interventi di **edilizia universitaria** negli anni dal 1998 al 2008 che, al 31 dicembre 2014, risultano ancora non totalmente spese sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.
1. Per quanto riguarda il **settore "Infrastrutture e Trasporti"**:
* le risorse stanziate a favore di **Caremar**-Campania Regionale Marittima S.p.a sono ridotte, a decorrere dal 2016, di quasi 8 mln di euro;
* per il triennio 2016-2018, sono ridotte di quasi 3 mln annui le risorse stanziate per la gestione e lo **sviluppo dei sistemi informativi** automatizzati del MIT nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli;
* a decorrere dal 2016, le risorse statali destinate al cofinanziamento agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo [del contratto collettivo del **trasporto pubblico locale**](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART1229,__m=document) sono ridotte di quasi 4 mln annui;
* si sopprime la disposizione recante l’autorizzazione di spesa (di 5 mln annui) a favore di **imprese marittime**;
* viene implementata la "**mobilità sostenibile**", attraverso lo stanziamento di apposite risorse (5 mln di euro per il 2016, 13 mln per il 2017 e 15 mln per il 2018) per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni e per interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina.
1. Per quanto riguarda il **settore "Difesa"**, si prevede che il Ministero della difesa, attraverso la dismissione di immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, dovrà realizzare introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 mln di euro nel 2016 (rispetto all'attuale previsione di 100, che comunque resta invariata per il 2017).
2. Per quanto riguarda il **settore "Editoria"** - a fronte di una sostanziale riduzione delle risorse a sostegno (*comma 2*) - si prevede l’estensione del’IVA agevolata al 4% (già riconosciuta agli e-book) anche ai quotidiani e periodici online.
3. Per quanto concerne il **"Riordino di Enti pubblici"**si prevede:
* la nomina di un commissario straordinario per la riorganizzazionedella **Scuola nazionale dell'amministrazione** (SNA) volta ad assicurare principalmente una riduzione dei servizi strumentali e del numero complessivo dei docenti oltre che un generale risparmio di spesa non inferiore al 10% dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. Il piano di riorganizzazione approvato con apposito dPCM è pienamente efficace nelle more del completamento del processo di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, mediante unificazione delle stesse nella sola SNA e fino all'adozione del decreto attuativo della delega PA in materia di dirigenza pubblica;
* l'incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (**ISMEA**). A tal fine è nominato un commissario straordinario (che dura in carica 1 anno, prorogabile una sola volta) che predispone un piano triennale per il rilancio e lo sviluppo delle attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari; possono essere nominati anche 2 sub-commissari. Il compenso del commissario e dei sub-commissari non può comunque eccedere il 50% della spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o soppressi (Presidente e CDA). E' soppresso il contributo annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA che è tenuto a versare annualmente all'entrata del bilancio statale la somma di 1 mln di euro;
* che - nelle more del completamento del processo di scioglimento e cessazione delle attività - **FORMEZ PA** debba perseguire, per il 2016, obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento, anche attraverso il contenimento dei costi di struttura e del personale e la fissazione di limiti alle retribuzioni dei dirigenti;
* che l’**Osservatorio per i Servizi pubblici locali** di rilevanza economica, istituito presso il MISE, passi sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in ente pubblico economico (Cassa per i servizi energetici e ambientali - **CSEA**) sottoposto alla vigilanza del MEF e con patrimonio iniziale pari a 100 mln di euro; saranno, a tal fine, attivate apposite procedure di selezione pubblica per la copertura del fabbisogno organico.
1. Per quanto concerne le **società controllate** direttamente e indirettamente dallo Stato e dalle pp.aa. (escluse le quotate):
* al fine di garantire una maggiore oggettività e trasparenza, si interviene sulla disciplina che distingue quelle controllate dal MEF da quelle controllate da altre pp.aa. ai fini della determinazione dei **compensi** massimi corrisposti ai loro amministratori, dirigenti e dipendenti, stabilendo che essi vengano fissati comunque entro i limiti stabiliti con apposito decreto del MEF (da emanare entro il 30 aprile 2016) che classifica le società stesse sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi;
* si introducono, analogamente a quanto già previsto per la P.A., specifici **obblighi comunicativi** volti a garantire una maggiore trasparenza e pubblicità delle procedure di conferimento di incarichi; la pubblicazione delle informazioni indicate costituisce condizione di efficacia per i pagamenti.

**2.9 LE CONTROVERSIE IN ITALIA**

La legge di stabilità ha introdotto alcune modifiche alla legge Pinto sulla durata ragionevole del processo ed equa riparazione suscettibile di comportare una riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato per i pagamento dei decreti di condanna emessi a causa dell'irragionevole durata dei processi. Nel dettaglio dei singoli rimedi previsti si evidenzia quanto segue. Con le disposizioni introdotte si prevede il diritto di ciascuna parte del processo ad esperire "rimedi preventivi" in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo. Tali rimedi sono a condizione per l'accesso ai benefici della legge Pinto. I rimedi preventivi, diversi in base al procedimento (civile, penale, amministrativo, contabile) richiedono un comportamento fattivo da parte del soggetto ricorrente, in mancanza del quale lo stesso non potrà beneficiare della legge n. 89 del 2001. La domanda di equa riparazione è, pertanto, da ritenersi inammissibile in mancanza dell'esperimento dei rimedi preventivi che devono, quindi, essere esperiti prima che la durata del processo divenga irragionevole ed entro un termine utile a che il giudice possa concretamente velocizzare il procedimento.

Vengono riviste le **cause di esclusione assoluta del diritto** all’indennizzo per le ipotesi nelle quali la parte ricorrente abbia agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle pretese e in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali a soli fini dilatori. Rimane ferma l'esclusione per la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo.

E' viceversa ammessa prova contraria (**presunzione relativa**) nei casi di intervenuta prescrizione del reato limitatamente all'imputato, nei casi di contumacia della parte; estinzione del processo per inattività o rinuncia delle parti; perenzione del processo amministrativo; mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo nei casi ove questo sia possibile; presentazione di domande nuove nel processo amministrativo pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti ed infine nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa. A chiusura delle fattispecie descritte si prevede che l'indennizzo non è dovuto quando dalla durata del processo il ricorrente abbia ottenuto vantaggi superiori rispetto a quelli che avrebbe avuto se i tempi fossero stati più celeri.

E' quindi rivisitata la parte riguardante il ***quantum*** del risarcimento tramite una riduzione della quota fissa e l'introduzione di variabili in base alla gradualità del ritardo ed in base al numero delle parti coinvolte nel procedimento che, se numerose, comportano uno “scusabile” ritardo del giudizio presupposto, con conseguente riduzione della quota variabile dell’indennizzo.

Viene anche modificato il principio di **competenza.** Il ricorso dovrà essere presentato al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto; mentre è escluso che il giudice giudicante sul ricorso ex lege Pinto sia il medesimo del procedimento presupposto, da cui scaturisce il ricorso.

In tema di pagamenti si favorisce l’adempimento dell’Amministrazione entro il termine semestrale dalla notifica del provvedimento che ha deciso sulla domanda di equa riparazione. Al ricorrente compete l’invio della documentazione tramite appositi moduli da istituirsi in via regolamentare. L’invio errato o incompleto non darà la possibilità di ottenere l’indennizzo.

**2.10 LE ALTRE MISURE**

***Garanzie pubbliche e fondo garanzia***

Al fine di assicurare un più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche disponibili, viene prevista la possibilità di rimodulare, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, la dotazione delle risorse assegnate ai diversi fondi di garanzia, attraverso variazioni compensative di capitoli di bilancio o trasferimenti di risorse mediante girofondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi ai medesimi fondi di garanzia. Prevista, inoltre, l'abrogazione delle disposizioni per il finanziamento agevolato di grandi imprese danneggiate dal sisma del 2002, in quanto già finanziariamente coperti da altre disposizioni. Infine, viene rifinanziato il fondo destinato al rilascio di garanzie da parte dello Stato per il pagamento dei debiti della PA, per un ammontare di 1,5 miliardi nel 2016 e nel 2017, 1,7 miliardi nel 2018 e 2 miliardi nel 2019.

***Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione beni impresa***

Si dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2016 dietro pagamento di una imposta sostitutiva (16 per cento per beni ammortizzabili e 12 per cento per beni non ammortizzabili o partecipazioni). Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato entro il 30 giugno 2016 con possibilità di rateizzazione, raddoppiando l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui valori rideterminati. Viene prevista anche la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, con relativa imposta sostitutiva, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

***Circolazione del contante***

Innalzato a 3.000 euro il limite dei pagamenti in contanti, dagli attuali 1.000.euro. Abrogata la norma che obbligava la tracciabilità dei pagamenti per i canoni di locazione di unità abitative. Altresì abrogata la norma che obbligava i soggetti della filiera dei trasporti alla tracciabilità dei pagamenti per i contratti di trasporto su strada. Per esigenze di coerenza sistemica, il limite alla movimentazione in contante consentito ai cambiavalute è elevato a 3.000 euro.

***Disciplina fiscale per il settore agricolo***

Alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo vengono apportate varie modifiche, e sono dettate altre norme per il settore.

In primo luogo, si abroga la previsione che i produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro siano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, e conseguentemente i medesimi soggetti saranno assoggettati a tutti obblighi previsti per gli altri produttori agricoli , in particolare dovranno emettere fattura per le cessioni ed applicare l'IVA, e procedere alla liquidazione periodica dell'IVA e al relativo versamento. Come indicato nella Relazione Tecnica, si stima che il recupero di gettito sia di circa 18,2 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Viene in secondo luogo innalzata dal 12 al 15% l'aliquota applicabile ai fini dell'imposta di registro per i trasferimenti della proprietà di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Il recupero di gettito previsto è di circa 34,5 milioni di euro annui.

Si prevede poi che con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, sia disposta l'innalzamento dall'8,8 fino al 10% dell'aliquota di compensazione IVA applicabile a taluni prodotti del settore lattiero-caseario.

Viene altresì disposto l'incremento dal 7 al 30%, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, del coefficiente di rivalutazione dei redditi domenicali ed agrari, con esclusione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Si stima una variazione di gettito IRPEF annua pari a 71 milioni, cui vanno aggiunti 6 milioni derivanti dalle addizionali regionale e comunale.

Si introducono inoltre modifiche al sistema di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 2015. Si stabilisce che si considerano "attività connesse" e produttrici di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroenergetiche (fino a 2.400.00 kWh anno) e da fonti rinnovabili (fino a 260.00 kWh anno) effettuate da imprenditori agricoli. Per la produzione di energia oltre i limiti indicati, il reddito viene determinato, a fine IRPEF e IRES, applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.

Si dispone poi che ISMEA versi all'entrata del bilancio dello Stato 45 milioni di euro per il 2016 per gli interventi di sostegno all'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, a sostegno della filiera agroalimentare.

E' ridotta di 8,3 milioni per il 20016, di 7,9 milioni per il 2017 e 8 milioni per il 2018 la dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli.

A copertura parziale degli oneri derivanti dalla riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca previste dall'articolo 5 del disegno di legge di Stabilità, è previsto l'utilizzo (75 milioni per il 2016, 18 milioni per il 2017 e 22,5 milioni per il 2018) del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole derivante dal riaccertamento straordinario dei residui passivi eliminati.

Infine, si prevede la riduzione dell'IVA sul pellet dal 22 al 10% .

***Giochi***

Vengono introdotte una serie di misure in materia di giochi tra cui:

* a decorrere dal 1° gennaio 2016 viene innalzata l'aliquota del prelievo erariale unico sulle slot che viene fissata nella misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate e al 5,5 per cento sulle videolotterie.
* viene prevista una proroga fino al 31 gennaio 2016 per la regolarizzazione fiscale dei centri di raccolta on line delle scommesse non autorizzati.Coloro che regoleranno la procedura fiscale avranno la possibilità di partecipare alla prossima gara prevista entro la prima metà del 2016 con una durata di nove anni per l'attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive;
* qualora un soggetto residente svolga per conto di soggetti esteri non residenti le attività tipiche di raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi e mette disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata (apparecchiature e locali), e allorchè i flussi finanziarie relativi alle suddette attività intercorsi con il soggetto estero non residente superino, nell'arco di sei mesi, 500 mila euro, l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di convocare in contraddittorio il gestore e il soggetto estero al fine di accertare tramite contraddittorio la stabile organizzazione del soggetto estero, Laddove all'esito del procedimento sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate mette, con motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute. A seguito della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari sono tenuti ad applicare una ritenuta d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi sulle transazioni verso il beneficiario non residente;
* viene previsto che in vista della scadenza delle concessioni vigenti, l'Agenzia delle Dogane attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, tutte le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi anche ippici, e non sportivi nel rispetto di determinati criteri quali: a) durata della cocnessione di nove anni non rinnovabili fino a un numero massimo 10.000 negozi e 5.000 corner di cui un massimo di 1.000 negli esercizi in cui si effettua, quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; b) base d'asta non inferiore a 32 mila euro per ogni punto vendita avente attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici e a 18 mila euro per quelli che svolgono tale attività in via accessoria; c) versamento della somma offerta, in caso di aggiudicazione, entro la data di sottoscrizione della concessione; d) possibilità di partecipazione anche per i soggetti che esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati SEE;
* viene prevista una base d'asta pari a 350 mila euro per l'attribuzione e la riattribuzione delle concessioni scadute o in scadenza nel 2015 per le sale Bingo (attualmente 210) di durata nove anni.
* prevista una nuova procedura di selezione per l'attribuzione di 120 concessioni relative alla raccolta del gioco a distanza con una base d'asta di 200 mila euro.

***Semplificazione dichiarazione precompilata***

Riguardo le spese sanitarie nella dichiarazione precompilata si prevede che anche i soggetti autorizzati all'erogazione dei Servizi sanitari ma non accreditati al SSN avranno l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

E' prevista anche la possibilità per tutti i cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria e norme particolari sulla tutela della privacy.

Sono, inoltre, previsti appositi controlli in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche direttamente o tramite il sostituto d’imposta. I controlli preventivi possono essere effettuati dall’Agenzia delle Entrate, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Tra le altre novità è stata ampliata la platea, anche ai soggetti non familiari del *de cuius*, per la detrazione sulle spese funebri.

Nel caso delle università private le spese di iscrizione ai corsi universitari possono essere portate in detrazione in misura non superiore a quanto previsto da un apposito decreto ministeriale da emanarsi ogni fine anno.

***Clausola di salvaguardia alla voluntary disclosure***

Si prevede che le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga dei termini, prevista al 30 novembre 2015 sulla **voluntary disclosure,** procedura per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti illegalmente all'estero, sono quantificate in 2.000 milioni di euro e che in caso di mancata realizzazione il Ministro dell'economia e finanze dovrà emanare un decreto entro il 31 marzo 2016 stabilendo l'aumento delle accise a decorrere dal 1° maggio 2016.